

Prot. N. 6970/

Roma 20 Marzo 1950

Spett.
Presidenza della
Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
Via Sistina, 91

R O M A

A conclusione delle precedenti conversazioni Vi rimettiamo la nostra proposta di regolamentazione dei Cinema Parrocchiali.

Ci permettiamo farVi notare che l'accettazione di un limite al sorgere di queste sale implica, per i nostri Parroci, tale sacrificio da rendere assolutamente non discutibili i limiti da noi proposti e gli altri paragrafi del Regolamento.

Fidando nello spirito di reciproca comprensione che ha sempre presieduto ai nostri rapporti, distintamente salutiamo

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
(Ing. Ugo Sciascia)

PROGETTO DI REGOLAMENTO

Art. 1° - Per cinema parrocchiali si intendono quelli che non perseguono come fine principale il lucro e si obbligano alla osservanza della disciplina delle programmazioni stabilita dalla organizzazione a ciò preposta dall'Autorità Ecclesiastica.

Art. 2° - La concessione del nulla osta è subordinata alla accettazione delle seguenti condizioni che verranno trascritte sul nulla osta stesso *e nulla relativa licenza di esercizio.*

a) - le licenze di esercizio devono essere intestate al Parroco, Vice Parroco, o comunque ad un Religioso, e non possono essere trasferite a laici;

b) - la direzione della sala non può essere affidata che ad enti ^{o persone} approvate dall' Autorità Ecclesiastica;

e) Le sale cinematografiche parrocchiali possono propriamente esclusivamente di film o documenti dall'organo proprio o per opera dell'Autorità Ecclesiastica.

c) - nei comuni o frazioni dove già esista un cinema industriale, la pubblicità deve essere limitata soltanto all'esposizione delle fotografie e degli ~~affini~~ ^{o delle distribuzioni di avvisi} ~~annunciati lo spettacolo nel~~ perimetro degli edifici delle opere parrocchiali. Tale limitazione non si riferisce alla propaganda dei film a carattere religioso, e ~~alla distribuzione di avvisi~~ ^{o alla distribuzione di avvisi} effettuata negli edifici stessi;

d) - le manifestazioni cinematografiche possono aver luogo nelle domeniche, nelle festività civili e religiose ed in quella del patrono o dei patroni del luogo e in non più di tre giorni feriali per settimana.

Art. 3° - L'apertura di nuove sale parrocchiali nei comuni dove ne esista già una, è subordinata al rapporto fisso di 1 posto cinema per ogni 15 abitanti. In tale computo non si tiene conto dei posti cinema industriali.

Art. 4° - I comma a) e b) dell'art. 2 non possono avere effetto retroattivo. Il presente regolamento non si applica alle sale originariamente autorizzate senza la specificazione di "cinema parrocchiale".

Art. 5° - I Parroci possono chiedere e ottenere la licenza industriale o trasformare la licenza parrocchiale, quando si assoggettino alle norme e disposizioni vigenti per i cinema industriali.